



Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 26 del 8 MAG. 2006

**Modifiche alla Prefazione Generale all'Orario di Servizio
(Visita dei treni di materiale ordinario viaggiatori e merci nelle stazioni di confine -
art. 81 bis)**

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

VISTO l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)";

VISTO il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, "Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria";

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle "Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni" della concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza per l'esercizio ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Il Direttore Tecnico e componenti di n. 3

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.756.202.833,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P.Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI
COMPOSTA DI N° 3 PAGINE

Pagina 1 di 3





VISTO il combinato disposto degli artt. 96 a 99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10, secondo e terzo comma, 11, quarto comma e 36, primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni - istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTA la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Organizzative Centrali della Direzione Tecnica, prot. n° RFI/TC. N.S.C./00044 del 2/05/2006 con cui si propone l'emanazione di una Disposizione recante "Modifiche alla Prefazione Generale dell'Orario di Servizio (Visita dei treni di materiale ordinario viaggiatori e merci nelle stazioni di confine – art. 81 bis)";

RITENUTA la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1

(Visita dei treni di materiale ordinario viaggiatori e merci nelle stazioni di confine – art. 81 bis PGOS)

All'articolo 81 bis della Prefazione Generale all'Orario di Servizio (PGOS) sono apportate le seguenti modifiche:

Le lettere c) ed f) del comma 1 sono così sostituite:

c) nelle stazioni di transito di confine per i treni in ingresso sulla Rete Ferroviaria Italiana, salvo l'esistenza di particolari accordi fra l'impresa ferroviaria esercente il treno proveniente da una infrastruttura ferroviaria di uno Stato confinante e l'impresa ferroviaria titolare della traccia corrispondente sulla Rete Ferroviaria Nazionale. In tali accordi quest'ultima impresa ferroviaria - assumendone la piena ed esclusiva responsabilità - deve garantire il pieno rispetto delle norme tecniche di circolazione vigenti sulla Rete Ferroviaria Nazionale. In particolare, negli accordi di cui trattasi deve espressamente essere assicurato il rispetto di quanto a tal fine specificamente prescritto - con apposita disposizione- dal Gestore dell'Infrastruttura in materia di Documenti di scorta e condizioni tecniche del treno;





f) nelle stazioni di transito di confine per i treni in ingresso sulla Rete Ferroviaria Italiana, salvo l'esistenza di particolari accordi fra l'impresa ferroviaria esercente il treno proveniente da una infrastruttura ferroviaria di uno Stato confinante e l'impresa ferroviaria titolare della traccia corrispondente sulla Rete Ferroviaria Nazionale. In tali accordi quest'ultima impresa ferroviaria - assumendone la piena ed esclusiva responsabilità - deve garantire il pieno rispetto delle norme tecniche di circolazione vigenti sulla Rete Ferroviaria Nazionale. In particolare, negli accordi di cui trattasi deve espressamente essere assicurato il rispetto di quanto a tal fine specificamente prescritto - con apposita disposizione- dal Gestore dell'Infrastruttura in materia di Documenti di scorta e condizioni tecniche del treno.

Art. 2
(Entrata in vigore)

La presente Disposizione entrerà in vigore alle ore 00.01 del 15 giugno 2006.



Michele ELIA

